

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1316 DEL 25 AGOSTO 2023

CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E L'AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) PER POTENZIARE E RAFFORZARE IL SISTEMA SANITARIO REGIONALE.

TRA

- **La Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito anche Regione FVG)** con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata dall'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____;
- **L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS** (di seguito anche Agenzia), con sede in Roma, via Puglie n. 23, C.F./P.IVA 97113690586, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia ed avente i poteri per il presente atto;

di seguito anche "le Parti";

PREMESSE

Visto il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.;

Vista la legge regionale 13/2023, che all'articolo 8 commi da 18 a 20 stabilisce che:

- *"Al fine di potenziare e rafforzare il Sistema sanitario regionale in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure e, conseguentemente, al fine di migliorare ulteriormente i risultati del monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza calcolati con il nuovo sistema di garanzia definito dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 12 marzo 2019 (Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un atto convenzionale di collaborazione, della durata di anni due prorogabili per pari durata, con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni e ridefinita dall'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), e successive modificazioni";*

- La Regione, per le suddette finalità, "riconosce il rimborso dei costi sostenuti da AGENAS per lo svolgimento delle attività dedotte in convenzione. Nella convenzione sono disciplinate tempistiche e modalità di trasferimento dei fondi e di rendicontazione dei costi sostenuti";

Preso atto che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (di seguito AGENAS):

- è stata istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, ai sensi del quale l'Agenzia è dotata di personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità, "con compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei

rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria";

- ha assunto la sua attuale denominazione di "Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali", quale organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) e successive modificazioni;

- è un Ente pubblico non economico di rilievo nazionale e organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto dell'Agenzia, e svolge attività di ricerca, consulenza, formazione e supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

- assicura, inoltre, la propria collaborazione tecnico-operativa alle Regioni e alle singole aziende sanitarie in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto dell'Agenzia;

Visti, altresì:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, recante "Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

- il Decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 rubricato "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69"

- il Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 "che ha disposto, agli artt. 17, 18 e 19, il riordino dell'Agenzia;

- il Decreto-Legge 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito, con modificazioni, in Legge 8 novembre 2012, n. 189, che dispone, tra l'altro, il riordino dell'assistenza territoriale;

- il Decreto del Ministero della Salute n. 70 del 2 aprile 2015 rubricato "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";

- il Patto per la Salute, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'8 dicembre 2019, rep. n. 209/CSR;

- il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) che, all'articolo 42, comma 2, ha affidato ad AGENAS il compito di collaborare all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza epidemiologica;

- il Decreto Legislativo 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il Decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2021 di approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia in data 23 giugno 2021, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che individua quale obiettivo prioritario dell'Agenzia lo svolgimento di

attività di supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario, all'organizzazione dei servizi e delle prestazioni assistenziali;

- tenuto conto che il citato Statuto dell'Agenzia all'art.5 prevede che *"(..) Per l'esercizio delle funzioni e l'espletamento dei compiti di cui al presente statuto. L'Agenzia utilizza i finanziamenti istituzionali, nonché entrate proprie, e può stipulare convenzioni, con Ministeri, Regioni, Organismi, Università, ed altri Enti pubblici e privati"*;

- il decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico) che, all'articolo 21, comma 1 lettera u), ha assegnato ad AGENAS il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), con l'obiettivo di assicurare il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e, in particolare, la Missione 6 "Salute", Componente 1 Definizione di standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l'assistenza territoriale e il sistema di prevenzione salute ambiente e clima e l'identificazione delle strutture ad essa deputate, che intende perseguire una nuova strategia sanitaria, sostenuta dalla definizione di un adeguato assetto istituzionale ed organizzativo; PNRR e la sottoscrizione dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e ciascuna Regione e Provincia Autonoma;

- il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 maggio 2022, n. 77 rubricato "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" che:

- a) prevede un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza primaria;
- b) introduce un sistema di governance territoriale orientato a garantire assistenza di prossimità e ispirato a modelli ad alta integrazione tra setting (prevenzione, ospedale, territorio, ambiti territoriali..), tra reti clinico assistenziali e tra famiglie professionali, anche attraverso l'integrazione tra il servizio sociale e quello sanitario e riconoscendo il ruolo del terzo settore;
- c) disegna un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico;

Considerati gli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'art. 9, co. 2, lett. g), del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Rep Atti n. 662/C.U. del 19 giugno 2003), ai sensi dei quali, nell'ambito della determinazione delle politiche di auto-coordinamento delle Regioni, particolare rilevanza assume l'affinamento degli strumenti di rilevazione, analisi e valutazione dei dati complessivi sul funzionamento e sulla qualità dei servizi sanitari ed il contributo, sul piano tecnico e scientifico, alla definizione di progetti, programmi e interventi migliorativi di interesse generale da parte dell'Agenzia;

Richiamati, in particolare, gli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n. 73/C.U. del 20 settembre 2007) in particolare con riferimento all'attività di supporto alle Regioni in materia di innovazioni significative per quanti riguarda la razionalizzazione e la qualificazione delle attività del SSN anche al fine di favorire la diffusione nazionale, regionale e locale dei modelli che abbiano dato buoni risultati;

Considerato che l'Agenzia è un ente pubblico non economico, nazionale che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di Stato e Regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione;

Considerato che per valutare e migliorare l'efficacia degli interventi del Servizio Sanitario Regionale (di seguito SSR) risulta utile e necessario un confronto e una collaborazione con l'AGENAS, anche nell'attuazione

delle disposizioni di cui al citato D.M. n. 77/2022, in quanto l'Agenzia rappresenta un Ente all'avanguardia in termini di sistemi di misurazione e valutazione degli standard e terzo rispetto al contesto specifico;

Dato atto che la citata legge regionale 13/2023 *ut supra* richiamata, stabilisce che la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia (di seguito Regione FVG) è autorizzata a stipulare un atto convenzionale di collaborazione, della durata di anni due prorogabili per pari durata, con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (di seguito AGENAS), *“al fine di potenziare e rafforzare il Sistema sanitario regionale in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure e, conseguentemente, al fine di migliorare ulteriormente i risultati del monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza calcolati con il nuovo sistema di garanzia [...]”*;

Dato atto che il decreto del 12 marzo 2019 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), ha istituito il nuovo sistema di garanzia dei Livelli essenziali di assistenza;

Considerato che la Regione FVG, in attuazione della citata L.R. n. 13/2023, è autorizzata ed ha l'esigenza di sottoscrivere apposita convenzione con l'AGENAS al fine di potenziare e rafforzare il Servizio Sanitario Regionale, in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure e, conseguentemente, al fine di migliorare ulteriormente i risultati del monitoraggio calcolati con il predetto sistema di garanzia ai sensi del D.M. 12.03.2019;

Ritenuto, pertanto, opportuno, per quanto sopra, procedere alla stipulazione di una convenzione tra le Parti e che si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi e organizzativi della collaborazione in oggetto;

Tutto ciò premesso, tra le parti contraenti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (OGGETTO)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo il quale definisce la collaborazione tra l'Agenzia e la Regione FVG.
2. Con il presente atto le Parti si impegnano, anche mediante progetti di ricerca, a collaborare per la valutazione e implementazione del Piano strategico triennale del sistema sanitario e sociosanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia così come costituito nella legge regionale 22/2019 anche tenendo conto D.M. 70/2015 e D.M. n. 77/2022. Tale Piano, a cui potranno seguire dei piani settoriali, prevederà una valutazione di diversi ambiti e relative azioni da realizzare, che di seguito, in modo non esaustivo, si riassumono
 - **assistenza territoriale:** valutazione dell'attuale modello di offerta al fine di consolidare e promuovere il modello distrettuale per dare coerenza organizzativa a quanto definito nel DM 77/22 sviluppando e implementando modelli di presa in carico e modelli di lavoro ad alta integrazione con gli ambiti socio sanitari, con i servizi della salute mentale, delle dipendenze e dell'area della prevenzione, sviluppando modelli innovativi per garantire prossimità e accessibilità alle persone e consolidando i sistemi delle centrali operative territoriali e dell'assistenza di comunità (case della comunità, ospedali di comunità, infermiere di comunità, punto unico di accesso, assistenza domiciliare), valorizzando il ruolo del Terzo settore e studiando modelli organizzativi e di presa in carico inclusivi ed integrati anche con i servizi della salute mentale, delle dipendenze, delle aree consultoriale e della salute e del benessere dei giovani.
 - **reti ospedaliere:** valutazione dell'attuale modello di offerta e eventuale ridefinizione dell'organizzazione della rete ospedaliera anche nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso la

revisione e la concentrazione dei volumi e attraverso la definizione e valorizzazioni delle vocazioni dei singoli presidi e degli IRCCS, all'interno del modello *hub e spoke*;

- **rete d'emergenza-urgenza:** valutazione dell'attuale modello di offerta anche in relazione alle caratteristiche orogeografiche della regione;
- **prevenzione:** valutazione dell'attuale modello di offerta al fine di definire e potenziare il ruolo dei Dipartimenti all'interno delle Aziende Sanitarie, sviluppando nuovi modelli di integrazione con i servizi territoriali, in modo particolare con i distretti e i servizi di assistenza primaria e favorendo la crescita di aree di specializzazione come la veterinaria o la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Saranno, inoltre, considerati tutti i soggetti che contribuiscono all'erogazione dei servizi del SSR, tra cui anche la medicina generale e la pediatria di libera scelta, il privato accreditato, il terzo settore e altri operatori come ad esempio le farmacie dei servizi.

Particolare attenzione sarà riservata alla digitalizzazione della sanità così come stabilito dal PNRR e al necessario adeguamento dei processi e organizzazione del sistema sanitario e socio sanitario, anche in riferimento all'assetto della gestione dei sistemi informativi.

3. Le Parti potranno individuare ulteriori tematiche, tra le quali il potenziamento dell'attività di trasferimento tecnologico e di innovazione in sanità considerando leve per attrazione sul territorio regionale e l'integrazione con le realtà regionali produttive e di ricerca, rispetto alle quali potranno concordare la realizzazione di ulteriori attività, anche di studio e ricerca, da definirsi mediante accordi integrativi della presente Convenzione.
4. Le Parti concordano che il prodotto delle attività della convenzione si realizzano come declinato nel programma delle attività di cui al punto 4.4
5. La Regione si impegna a collaborare fornendo all'Agenzia i dati di attività/produzione dei flussi informativi relativi alle attività in oggetto, nel rispetto della normativa vigente.
6. Le Parti concordano che l'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sarà disciplinata attraverso successive formalizzazioni con scambio di note.

Articolo 2 (RISORSE FINANZIARIE)

1. La Regione FVG riconosce il rimborso dei costi sostenuti da AGENAS per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 del presente atto. La Regione FVG attribuisce in favore dell'Agenzia, per l'intera durata della convenzione, di cui all'art. 7, un corrispettivo complessivamente pari ad € 140.000,00 (centoquarantamila/00),
2. L'importo di cui al comma 1 verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) per la prima quota di anticipazione: pari a euro 70.000,00 (settantamila/00) a seguito della sottoscrizione della presente convenzione;
 - b) per seconda quota su richiesta dell'Agenzia sulla base dell'avanzamento della spesa entro il termine della presente convenzione e alla validazione positiva del rendiconto relativo alle spese sostenute per le attività svolte, presentato da AGENAS unitamente ad una relazione illustrativa sulle attività svolte alla data di presentazione della richiesta validata dal Coordinatore regionale, di cui all'art. 4;
 - c) la quota a saldo al termine della presente convenzione e alla validazione positiva del rendiconto relativo alle spese sostenute per le attività svolte, presentato da AGENAS unitamente ad una relazione illustrativa sulle attività svolte e dei risultati ottenuti validata dal Coordinatore regionale, di cui all'art. 4;
3. L'Agenzia provvede a inviare alla Regione FVG un documento per la formale richiesta del pagamento corredato dalla relativa nota di debito. Il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente infruttifero presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato n. 150983 codice IBAN IT69U0100003245348300150983, intestato all'Agenzia.

Articolo 3

(MODALITA' DI REALIZZAZIONE)

1. Le attività oggetto del presente atto saranno realizzate dalle Parti attraverso l'impiego di risorse esperte, in possesso di requisiti di professionalità specifiche, da utilizzare per le attività di supporto. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto della presente convenzione secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini concordati tra le Parti stesse.
2. Le Parti garantiscono di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica e che il personale impiegato si uniforma ai regolamenti disciplinari di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.ii.mm.
3. La Regione FVG si impegna, altresì, a mettere a disposizione ogni documentazione ed informazione necessaria, nonché i beni strumentali e logistici, preventivamente concordati, ritenuti idonei alla migliore riuscita del presente accordo.
4. L'Agenzia e la Regione FVG potranno congiuntamente utilizzare i risultati dell'attività di collaborazione ai fini scientifici.

Articolo 4

(COORDINATORI E REFERENTI DELLE ATTIVITÀ)

1. L'Agenzia e la Regione FVG indicano i coordinatori delle attività oggetto del presente accordo.
2. I coordinatori di cui al precedente comma 1 entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo elaborano il *Programma delle attività* che definisce le priorità di intervento e il relativo cronoprogramma. Tale programma è approvato mediante scambio di note tra le Parti con la redazione di uno o più documenti descrittivi delle valutazioni dei diversi ambiti e delle relative azioni da realizzare. Il numero di documenti, i contenuti specifici e la tempistica di realizzazione sono previsti, tra l'altro, nel succitato Programma delle attività.
3. Al programma di cui al comma 2 possono essere proposte modifiche che saranno approvate dalle Parti mediante scambio di note.
4. I coordinatori possono concordare, con scambio di note o in apposite riunioni come risultante dai relativi verbali, gli aspetti attuativi della collaborazione oggetto della presente convenzione.

Articolo 5

(COLLABORAZIONI ESTERNE)

1. Fermo restando quanto già indicato nell'articolo 3, per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo l'Agenzia, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, di sicurezza, di previdenza e assistenza, può avvalersi, oltre che del proprio personale interno, anche dell'apporto professionale di esperti e professionisti esterni.
2. Le Parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del presente accordo, strumenti telematici di lavoro.

Articolo 6

(RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" (di seguito anche "GDPR") e del D.lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato con il D.lgs. n. 101/2018, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente accordo. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie, nel rispetto dei diritti alla

riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.

2. Compatibilmente alla natura dell'accordo ed alla tipologia dei dati in relazione alla natura delle Parti, ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte (es. dati anagrafici, dati di contatti, nominativi, indirizzo, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui all'articolo 1, saranno trattati dall'altra Parte per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione della collaborazione.

Articolo 7 (DURATA)

1. La presente convenzione decorre dal giorno della stipula per la durata di due anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio su concorde volontà delle parti.
2. La convenzione potrà essere in qualunque momento aggiornata o modificata su concorde determinazione delle parti, anche in relazione ad esigenze manifestatesi successivamente alla stipula.

Articolo 8 (RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, il sotteso rapporto convenzionale è regolato dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, dalla vigente legislazione e dalle direttive nazionali e regionali.

Articolo 9 (CLAUSOLE VESSATORIE)

Le parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; pertanto, non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Articolo 10 (CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

Le parti convengono di risolvere in via bonaria qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui fosse impossibile addivenire ad una soluzione bonaria, la controversia sarà devoluta al foro di Trieste.

Articolo 11 (DISPOSIZIONI FISCALI)

1. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR n. 131/1986 e le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente,

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità
Dott. Riccardo RICCARDI

Per l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Enrico COSCIONI

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE